

**EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577**

**Art. 1.**

**1.500/1**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».*

**1.500/2**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «agli uffici pubblici», inserire le seguenti: «e comunque assicurando la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi.».*

**1.500/3**

Campanella

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**1.500/4**

Piccoli, Mazzoni

*All'emendamento 1.500, capoverso: «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) definizione della programmazione temporale di attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».*

**1.500/5**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;».*

**1.500/6**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi ed edifici nei quali vengono esercitate pubbliche funzioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche attraverso la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;».

**1.500/78**

Pagliari, relatore

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma 1, la lettera c), dopo la parola: "garantire" inserire le seguenti: ", in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea," e dopo le parole: "banda larga" inserire le seguenti: "e ultralarga".*

**1.500/7**

Torrisi, Marinello

*All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione anche attraverso idonee soluzioni di dematerializzazione delle comunicazioni verso le amministrazioni e rimaterializzazione delle stesse verso i cittadini e le imprese per il tramite di soggetti incaricati di pubblico servizio;».

**1.500/8**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 1.500, al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; a tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione dei cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi;».*

**1.500/9**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 1.500, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale».

**1.500/10**

Pagliari, *relatore*

*All'emendamento 1.500, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«i-bis) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

i-ter) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

**1.500/11**

Bruni, Zizza, Perrone

*All'emendamento 1.500, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

''i-bis). anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e significativi miglioramenti nell'erogazione dei servizi ai cittadini, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità delle strutture competenti e dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i principi del codice dell'amministrazione digitale e con valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti'';

b) sopprimere le parole da ''Conseguentemente'' fino alla fine».

**1.500/12**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 1.500, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;».

**1.500/13**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», comma n. 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:*

«i-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi».

**1.500/14**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis). Lo Stato, anche esercitando i poteri ad esso attribuiti all'articolo 117 comma 2 lettera r) della Costituzione, completa entro il 31 dicembre 2015 fa transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate».

**1.500/15**

Margiotta

*All'emendamento 1.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis). All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto"».

**1.500/16**

Petraglia, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Bignami

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis). I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

**1.500/17**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 1500, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».*

**1.500/18**

Ceroni, Perrone

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».*

**1.500/19**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Art 1», comma 2, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».*

**1.500/20**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con gli schemi di decreti legislativi di cui al presente comma è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».*

**1.500/21**

Campanella

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1» sopprimere il comma 3.*

**1.500/22**

Lanzillotta, Ichino, Maran

*All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 sono istituiti, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1:

a) un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;

b) un responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza, con il compito dell'individuazione delle situazioni di eccedenza di organico e dell'attivazione della relativa procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché il compito del controllo degli indici di presenza e produttività del personale degli uffici e servizi e dell'attivazione dei procedimenti disciplinari nelle situazioni che lo richiedono. A tale figura possono essere indirizzate segnalazioni di criticità nel funzionamento dell'amministrazione da parte di ciascun dipendente, con modalità che assicurino la riservatezza di chi effettua la segnalazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle amministrazioni di piccole dimensioni, le funzioni del responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e del responsabile per la revisione della spesa e il controllo di efficienza possono essere svolte dalla stessa persona».

**1.500/23**

Lanzillotta, Ichino, Maran

*All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano di digitalizzazione di cui al comma 1, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate

competenze tecnologiche e manageriali. Conseguentemente, l'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17, comma 1, del CAD è soppresso;».

#### **1.500/24**

Gibiino

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

''2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto.''

#### **1.500/25**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

#### **1.500/26**

Russo

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli status da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo.».

#### **1.500/27**

Perrone

*All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

## **1.500/28**

Bonfrisco

*All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. – 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale 'impresa.gov' che assume la denominazione di 'impresainungiorno'';

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

''d-bis) ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP''.

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accredito di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.».

*Conseguentemente, sostituire l'alea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti:».*

## **1.500/29**

Sollo

*All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:*

«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, moto veicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo

svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente'».

#### **1.500/30**

De Poli

*All'emendamento 1.500, sostituire il paragrafo finale «Conseguentemente...» con il seguente:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente'».*

#### **1.500/31**

Milo

*All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: razionalizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di ottimizzazioni per l'utenza e significativi risparmi per lo Stato, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali. Lo svolgimento delle relative funzioni dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente'».*

#### **1.500/32**

Milo

*All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine, con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,*

finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente'».

### **1.500/33**

Bruni, Zizza, Perrone

*All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento, nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché al rilascio di un unico documento del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali che assicuri l'efficientamento complessivo del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio dello Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente''».*

### **1.500/34**

De Poli

*All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: rafforzamento nel rispetto delle reciproche competenze, del livello di collegamento e interoperabilità tra i sistemi informativi del pubblico registro automobilistica gestito dall'Automobile Club d'Italia e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla certezza, univocità ed immediata fruibilità per i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni dei dati inerenti alla proprietà e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonché al rilascio di un unico documenti del veicolo; valorizzazione dei principi di sussidiarietà amministrativa nell'erogazione dei servizi in funzione di supporto degli uffici ministeriali, che assicuri l'efficientamento complessiva del sistema per l'utenza, anche professionale, e la riduzione strutturale degli oneri a carico del bilancio della Stato; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente''».*

**1.500/35**

Bruni, Zizza, Perrone

*All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine con le seguenti:*

*«Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: ''b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: anche fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per il bilancio statale ed il miglioramento del servizio per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dallo stesso pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente''».*

**1.500/36**

Maran, Lanzillotta, Ichino

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» la lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, è sostituita dalla seguente:*

*«b-bis) al fine di semplificare le procedure relative all'acquisto e ai trasferimenti di proprietà dei veicoli, anche al fine di conformarsi agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e provvedendo ad utilizzare le risorse umane risultate in eccedenza mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001».*

**1.500/37**

Bonfrisco

*All'emendamento 1.500, capoverso: «Conseguentemente» sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

*«b-bis) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato ''Carta di identità del veicolo'', contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

**1.500/38**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

«b-bis) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

**1.500/39**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire la lettera b-bis) con la seguente:*

«b-bis) al fine di razionalizzare la burocrazia e alcuni aspetti negoziali dei veicoli, anche in adeguamento agli altri Stati dell'Unione Europea, abolire il pubblico registro automobilistico (PRA), aggiornando i procedimenti e sistemando opportunamente le risorse umane coinvolte».

**1.500/40**

Tomaselli

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e*

rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

#### **1.500/41**

Tomaselli

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

#### **1.500/42**

Tomaselli

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione;» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».*

#### **1.500/43**

Tomaselli

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici*

dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoni ali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

#### **1.500/44**

Tomaselli, Sangalli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

#### **1.500/45**

Tomaselli

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club di Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di front e back office relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».*

#### **1.500/46**

Tomaselli

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per*

il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo».

#### **1.500/47**

Tomaselli

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «introduzione, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli e i di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».*

#### **1.500/48**

Sollo

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

#### **1.500/49**

Sollo

*All'emendamento 1.500, alla lettera h-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali*

servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti».

#### **1.500/50**

Sollo

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico – PRA – e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».*

#### **1.500/51**

Sollo

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».*

#### **1.500/52**

Sollo

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di contenere i costi connessi alla*

gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

#### **1.500/53**

Sollo

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di front e back office relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».*

#### **1.500/54**

Sollo

*All'emendamento 1.500, alla lettera b-bis), sostituire le parole da: «riorganizzazione» fino a: «disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».*

#### **1.500/55**

Ceroni, Perrone

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «per l'utenza» inserire le seguenti: «e al fine di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti.».*

**1.500/56**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «risparmi per l'utenza» inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».*

**1.500/57**

Sollo

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola «utenza» sopprimere l'inciso «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola «conseguente» sopprimere le parole «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».*

**1.500/58**

Milo

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».*

**1.500/59**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 1.500, al Conseguentemente, dopo le parole: «risparmi per l'utenza» inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».*

**1.500/60**

De Poli

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo la parola: «conseguente» sopprimere le parole: «introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al».*

**1.500/61**

Sollo

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».*

**1.500/62**

Milo

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) dopo la parola: «utenza» sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».*

**1.500/63**

De Poli

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sopprimere l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione» inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico, con oneri di realizzazione ad esclusivo carico dell'Automobile Club d'Italia,».*

**1.500/64**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole da: «anche mediante» fino a: «legislazione vigente» con le seguenti: «con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative».*

**1.500/65**

Bruni, Zizza, Perrone

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», alla lettera b-bis) apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola: «utenza» sostituire l'inciso: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le parole: «e per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».*

**1.500/66**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento», con le seguenti: «mediante accorpamento, basato sulla rilevanza comunitaria ed internazionale della materia».*

**1.500/67**

Maran, Lanzillotta, Ichino

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «prevedere l'accorpamento».*

**1.500/68**

Galimberti

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», lettera b-bis), sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».*

**1.500/69**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 1.500, nell'introducenda, con il Conseguentemente, lettera b-bis) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento,» con le seguenti: «mediante accorpamento».*

**1.500/70**

Palermo, Zeller, Fravezzi, Romano, Zin, Battista, Merloni

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», sostituire le parole: «anche mediante eventuale accorpamento» con le seguenti: «mediante accorpamento».*

**1.500/71**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 1.500, al capoverso »Conseguentemente», lettera b-bis), dopo le parole: «con conseguente introduzione», inserire le seguenti: «dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, nonché».*

**1.500/72**

Cociancich

*All'emendamento 1.500, capoverso «Art. 1», nella parte consequenziale, dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi», inserire le seguenti: «, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture».*

**1.500/73**

Lo Moro

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi» inserire le seguenti: «salvaguardando i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti*

attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

**1.500/74**

Lo Moro

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungete in fine le seguenti parole: «senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».*

**1.500/75**

Maran, Lanzillotta, Ichino

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente» aggiungere in fine, la seguente lettera:*

«b-ter) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

**1.500/76**

Maran, Lanzillotta, Ichino

*All'emendamento 1.500, capoverso «Conseguentemente», aggiungere in fine, la seguente lettera:*

«b-ter). Nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui al numero 3), comma primo, dell'articolo 2683, numero 3) del Codice Civile, riorganizzando gli assetti delle strutture interessate».

**1.500/77**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 1.500, al capoverso «Conseguentemente», dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:*

«b-ter) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio».

## 1.500

Pagliari, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Carta della cittadinanza digitale*). – 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (digital first);

c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;

e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;

f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;

g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;

h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di

digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;».*

## **Art. 2.**

### **2.500/1**

De Petris, Campanella, Barazzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).*

### **2.500/2**

Giroto, Castaldi, Crimi, Endrizzi, Morra

*All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera a).*

### **2.500/3**

Ceroni, Perrone

*All'emendamento 2.500, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa”».

### **2.500/4**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio».*

### **2.500/5**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 2.500, alla lettera a), sostituire le parole: «limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale» con le seguenti: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».*

### **2.500/6**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, lettera a), sostituire la parola: «limitatamente» con le seguenti: «con particolare riferimento».*

### **2.500/7**

Bonfrisco

*All'emendamento 2.500, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*”b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi”»;*

*b) dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«e-bis) alla lettera f), dopo le parole: "ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti", aggiungere le seguenti: "compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)";

e-ter) dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;"».

## **2.500/8**

Giroto, Castaldi, Crimi, Endrizzi, Morra

*All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).*

## **2.500/9**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, lettera b), sopprimere la lettera c-bis).*

## **2.500/10**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con le seguenti:*

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;».

## **2.500/11**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:*

«*c-bis*) principio della certezza del tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprendivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta Iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente».

#### **2.500/12**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:*

«*c-bis*) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata».

#### **2.500/13**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 2.500, alla lettera b), sostituire le lettere c-bis) e c-ter) con la seguente:*

«*c-bis*) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

#### **2.500/14**

Pagliari, *relatore*

*All'emendamento 2.500, alla lettera b), capoverso «c-bis)» prima della parola: «partecipazione» inserire le seguenti: «disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la».*

#### **2.500/15**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, lettera b), capoverso «c-ter)», aggiungere in fine le parole: «prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, l'utilizzo del metodo di maggioranza ponderata e delle posizioni prevalenti ivi espresse.».*

**2.500/16**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 2.500, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) alla lettera f) sostituire le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posizioni espresse In sede di conferenza"».

**2.500/17**

Bruno

*All'emendamento 2.500, alla lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, sostituire le parole: "principio di maggioranza" con le seguenti: "principio delle posizioni prevalenti"».*

**2.500/18**

Lo Moro

*All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «revisione» inserire le seguenti: «, dopo le parole: "del principio di maggioranza" inserire le seguenti: "con adeguati meccanismi correttivi"».*

**2.500/19**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;».*

**2.500/20**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, lettera c), dopo le parole: «decisorie;» inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico;».*

**2.500/21**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).*

**2.500/22**

Giroto, Castaldi, Crimi, Endrizzi, Morra

*All'emendamento 2.500, sopprimere la lettera d).*

**2.500/23**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire le parole: «del divieto per» con le seguenti: «della facoltà alle».*

**2.500/24**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, lettera d), sostituire la parola: «divieto» con la seguente: «obbligo».*

**2.500/25**

Crimi, Endrizzi, Morra

*All'emendamento 2.500, lettera d) sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «e».*

**2.500/26**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».*

**2.500/27**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*«e) sostituire la lettera g con la seguente:*

*''g) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi al procedimenti valutativo e decisorio''».*

**2.500/28**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 2.500, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria";

2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate"».

**2.500/29**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 2.500, lettera e), sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) dopo le parole: "meccanismi per la" inserire la seguente: "necessaria"».

**2.500/30**

Bruno

*All'emendamento 2.500, lettera e), n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "pubblica incolumità" revisione» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».*

**2.500/31**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 2.500, alla lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate"».

**2.500/32**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 2.500, lettera e), numero 2 aggiungere, in fine, le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».*

**2.500/33**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 2.500, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis): alla lettera h) sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,"».

## **2.500**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale»;

b) *dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

«c-bis) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

c-ter) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;»;

c) *alla lettera f) sostituire la parola «ridefinizione» con la seguente:* «revisione», e le parole: «decisorie e precisazione» con le seguenti: «decisorie; precisazione»;

d) *dopo la lettera f) inserire la seguente:* «f-bis) previsione del divieto, per le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;

e) *alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «meccanismi per la composizione» *con le seguenti:* «meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;».

## **2.501/1**

Sollo, Saggese

*Al comma 2.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

## **2.501**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

## **Art. 3.**

### **3.500/1**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 3.500, sopprimere la lettera a), e alla lettera b) sopprimere il numero 1).*

### **3.500/2**

Crimi, Endrizzi, Morra

*All'emendamento 3.500, lettera a), sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali»*

*Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere il numero 1).*

### **3.500/3**

Lo Moro

*All'emendamento 3.500, alla lettera b), numero 3), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa delibera del Consiglio dei ministri».*

### **3.500**

Pagliari, relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, dopo la parola: «amministrazioni» aggiungere la seguente: «pubbliche»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 17-bis» :*

1) *nella rubrica, sostituire la parola: «statali» con la seguente: «pubbliche»;*

2) *al comma 1, sostituire le parole: «del provvedimento, compiutamente istruito,» con le seguenti: «dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione»;*

3) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo schema di provvedimento».*

### **Art. 4.**

### **4.500/1**

Candiani, Bisinella

*All'emendamento 3.500, alla lettera a) premettere la seguente:*

*«0a) al comma 1, premettere il seguente comma:*

*''01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ', con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali', fino a: 'tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione' sono soppresse''».*

#### **4.500/2**

Ceroni, Perrone

*All'emendamento 4.500, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) dopo la lettera a) inserire la seguente: «*a-bis*) sopprimere la parola "precisa"»;
- b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «*b-bis*) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatte salve le discipline del settore"».

#### **4.500/3**

Lo Moro

*All'emendamento 4.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».*

#### **4.500/4**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo le parole: "dagli stessi articoli", inserire le seguenti: "come modificati dalla presente legge"».

#### **4.500/5**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 4.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia"».

#### **4.500**

Pagliari, relatore

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «un decreto legislativo» *con le seguenti:* «uno o più decreti legislativi»;

b) *dopo le parole:* «n. 241,» *inserire le seguenti:* «nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa,».

#### **4.501/1**

Sollo, Saggese

*All'emendamento 4.500, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».*

#### **4.501**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

#### **Art. 5.**

#### **5.500/1**

Lo Moro

*All'emendamento 5.500, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:*

*''3. L'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies*, 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo''».*

#### **5.500/2**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 5.500, lettera a), capoverso «3», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».*

**5.500/3**

Bonfrisco

*All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5» al comma 1, lettera a) sopprimere il comma 4).*

**5.500/4**

Bruno

*Al capoverso «Art. 5» apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:*

*''4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo al sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente'';*

*b) al comma 1, lettera c), n. 1), sostituire le parole: ''diciotto mesi'' con le seguenti: ''un anno''».*

**5.500/5**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».*

**5.500/6**

Galimberti

*All'emendamento 5.500, al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».*

**5.500/7**

Fabbri

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 6-bis,», inserire le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,».*

**5.500/8**

Galimberti

*All'emendamento 5.500 al capoverso «Art 5», al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».*

**5.500/9**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».*

**5.500/10**

Fabbri

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera a), comma 4 sostituire le parole: «adotta comunque» con le seguenti: «può comunque adottare».*

**5.500/11**

Ceroni, Perrone

*All'emendamento 5.500, apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*”a-bis) sopprimere la parola: ”precisa”;*

*b) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*”b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”, fatte salve le discipline del settore”».*

**5.500/12**

Bisinella, Candiani

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*«a-bis) all'articolo 19, il comma 4-bis è soppresso;*

*a-ter) all'articolo 19, comma 6-ter, dopo le parole: ”la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività” sono inserite le seguenti: ”si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto”».*

**5.500/13**

Gibiino

*All'emendamento 5.500, capoverso «Art. 5», al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). All'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».*

#### **5.500/14**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 5.500, capoverso, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «il comma 2 è abrogato».*

#### **5.500/15**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 5.500, al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis). All'articolo 21-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

#### **5.500/16**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 5.500, al comma 1, lettera c), 1), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

#### **5.500/17**

Bruno

*All'emendamento 5.500, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:  
"2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-nonies in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».*

## **5.500/18**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 5.500, capoverso «Art.5», sopprimere il comma 2.*

## **5.500**

Pagliari, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 5.**

*(Autotutela amministrativa)*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*.”;

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, la parola “denuncia” è sostituita dalla seguente: “segnalazione”;

2) il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-*nonies*,

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-*bis*. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

### **Art. 6.**

## **6.500/1**

Ricchiuti, Lo Moro

*All'emendamento 6.500, all'alinea, premettere le seguenti parole:*

«Al comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

”*b-bis*). Riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale”».

## **6.500**

Pagliari, *relatore*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

*1-ter*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

## **Art. 7.**

### **7.501/1**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «, ivi comprese le Forze di polizia,».*

### **7.501/2**

Simeoni

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti. «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza;».*

**7.501/3**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «reinternalizzazione di servizi», inserire le seguenti: «ovvero di implementazione delle procedure informatiche.».*

**7.501/4**

Torrisi

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenimento della spesa e riduzione degli organi» aggiungere le seguenti: «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura in house e con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».*

**7.501/5**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.501, alla lettera a) dopo le parole: «e riduzione degli organi», inserire le seguenti: «salvaguardando i livelli occupazionali di tutto il personale in servizio».*

**7.501/6**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà» con le seguenti: «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via- primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».*

**7.501/7**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».*

**7.501/8**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio alfine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi*

strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, », *con le seguenti*: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta,».

#### **7.501/9**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole comprese tra: «razionalizzazione» e: «strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».*

#### **7.501/10**

Bruni

*All'emendamento 7.501, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;*

*b) alla lettera a), dopo le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

#### **7.501/11**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi alloro spegnimento».*

**7.501/12**

Pezzopane

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

**7.501/13**

Bisinella, Candiani

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;*

*b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

**7.501/14**

Bisinella, Candiani

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».*

**7.501/15**

Maran, Lanzillotta, Ichino

*Al capoverso lettera a) dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle di polizia locale,».*

**7.501/16**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «, valorizzando le specificità,».*

**7.501/17**

Bisinella, Candiani

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».*

**7.501/18**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».*

**7.501/19**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».*

**7.501/20**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».*

**7.501/21**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».*

**7.501/22**

De Petris, Stefano, Gambaro, Pepe

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «legge 7 aprile 2014, n. 56» inserire le seguenti: «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» e dopo le parole: «corpi di polizia provinciale» inserire le seguenti: «all'interno degli enti di area vasta».*

**7.501/23**

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini, Gianluca Rossi

*All'emendamento 7.501, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e del settore della sicurezza e dei controlli nell'agroalimentare, assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».*

**7.501/24**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia di tutela ambientale» fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e del Controlli nel settore agroalimentare».*

**7.501/25**

Fattori, Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: «altre forze di polizia» a con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».*

**7.501/26**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia» fino alle parole: «altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo, forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e del controlli nel settore agroalimentare».*

**7.501/27**

Fattori, Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia» fino a: «altre forze di polizia» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».*

**7.501/28**

Maran, Lanzillotta, Ichino

*All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a), dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e, per quest'ultimo, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle capitanerie di Porto – Guardia Costiera,».*

### **7.501/29**

Nugnes, Moronese, Martelli, Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole:* «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» *con le seguenti:* «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali».

### **7.501/30**

Nugnes, Moronese, Martelli, Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole:* «con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» *con le seguenti:* «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

### **7.501/31**

Orellana

*All'emendamento 7.501, dopo le parole:* «con conseguente», *sostituire le parole:* «riordino dei corpi di polizia provinciale», *con le seguenti:* «transito del personale dei Corpi forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo forestale dello Stato».

### **7.501/32**

Orellana

*All'emendamento 7.501, dopo le parole:* «con conseguente», *sostituire le parole:* «riordino dei corpi di polizia provinciale», *con le seguenti:* «riordino dei Corpi forestali Regionali e».

**7.501/33**

Fattori, Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».*

**7.501/34**

Fattori, Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».*

**7.501/35**

Fattori, Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».*

**7.501/36**

Fattori, Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», con le seguenti: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato attraverso l'assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».*

**7.501/37**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».*

**7.501/38**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino alle parole: «alla garanzia degli attuali», con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».*

**7.501/39**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.*

**7.501/40**

Fattori, Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia,».*

**7.501/41**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».*

**7.501/42**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo in quelle delle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».*

**7.501/43**

Fattori, Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nella altre Forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».*

**7.501/44**

Maran, Lanzillotta, Ichino

*All'emendamento 7.501, al capoverso lettera a) dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato ed» sopprimere la parola: «eventuale».*

**7.501/45**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».*

**7.501/46**

Fasiolo, Ruta, Albano, Bertuzzi, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini, Gianluca Rossi

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "del territorio e del mare" inserire le seguenti: "di protezione civile";*

*b) sostituire le parole da: "con conseguente riordino" fino alle parole: "nelle altre Forze di polizia" con le seguenti: "mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e al fine di evitare sovrapposizione di compiti e funzioni, dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale"».*

**7.501/47**

Pignedoli, Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini, Gianluca Rossi

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale e conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale».*

**7.501/48**

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini, Gianluca Rossi

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «mediante riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».*

**7.501/49**

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini, Gianluca Rossi

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con conseguente riordino» fino alle parole: «nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».*

**7.501/50**

Favero, Ruta

*All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale», con le seguenti: «riordino dei corpi forestali regionali e dei corpi di polizia provinciale».*

**7.501/51**

De Petris, Uras, Stefano, Gambaro, Pepe

*All'emendamento 7.501 sostituire le parole: «riordino dei Corpi di Polizia Provinciale» con le seguenti: «transito del personale dei Corpi forestali regionali e dei Corpi di polizia provinciali nel Corpo forestale dello Stato».*

**7.501/52**

Favero, Ruta

*All'emendamento 7.501, sostituire le parole: «riordino dei corpi di polizia provinciale» con le seguenti: «transito del personale dei Corpi Forestali Regionali e dei Corpi di Polizia Provinciali nel Corpo Forestale dello Stato».*

**7.501/53**

De Petris, Uras, Stefano, Gambaro, Pepe

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «con conseguente riordino» inserire le seguenti: «dei Corpi Forestali Regionali e».*

**7.501/54**

Pezzopane

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».*

**7.501/55**

Elena Ferrara

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».*

**7.501/56**

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini, Gianluca Rossi

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».*

**7.501/57**

Ruta, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Pignedoli, Saggese, Valentini, Gianluca Rossi

*All'emendamento 7.501, ultimo periodo, dopo le parole: «professionalità esistenti» inserire le seguenti: «aumentando la dotazione organica per l'inserimento in ruolo degli operatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del personale a tempo determinato, assunto da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse».*

**7.501/58**

Ceroni, Perrone

*All'emendamento 7.501, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».*

**7.501/59**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».*

**7.501/60**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.501, dopo le parole: «dell'unitarietà», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».*

### **7.501/61**

Crimi, Puglia

*All'emendamento 7.501, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».*

### **7.501/62**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:*

*''d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta''».*

*Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».*

### **7.501/63**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ''tutela e valorizzazione dell'ambiente'', sono aggiunte le seguenti: ''polizia locale ambientate, stradale ed ittico-venatoria;''».*

### **7.501/64**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ''per gli aspetti di competenza'', sono aggiunte le seguenti: ''incluse le connesse attività di polizia locale;''».*

### **7.501/65**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 7.501, al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica;».*

### **7.501**

Pagliari, relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;».

#### **7.502/1**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «e definizione» con le seguenti: «, definizione e valutazione».*

#### **7.502/2**

Di Giorgi, Puglisi, Elena Ferrara, Idem, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli, Bocchino

*All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione;».*

#### **7.502/3**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 7.502, all'emendamento 7.502, capoverso «b)», numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati e la definizione di criteri oggettivi di valutazione».*

**7.502/4**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 7.502, capoverso b), numero 4), sostituire la parola: «disciplina» con le seguenti: «la riduzione e la disciplina».*

**7.502/5**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 7.502, alla lettera b) numero 4) sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».*

**7.502/6**

Galimberti

*All'emendamento 7.502, alla lettera b), punto 4) dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri» aggiungere le seguenti: «con redistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente,».*

**7.502/7**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.502, dopo il punto 5) aggiungere il seguente:*

*«5-bis) applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».*

**7.502/8**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 7.502, al comma 1, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

*«5-bis) gli uffici ministeriali da sopprimere in quanto le relative funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti».*

**7.502**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:*

*1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;*

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;».

#### **7.503/1**

Padua

*All'emendamento 7.503, al numero 1), sostituire le parole: «riduzione del numero» con le seguenti: «eventuale riduzione del numero».*

#### **7.503/2**

Piccoli, Mazzoni

*All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:*

«1-bis) sostituire le parole: "alla popolazione residente" con le seguenti: "alla distribuzione territoriale della popolazione residente"».

#### **7.503/3**

Piccoli, Mazzoni

*All'emendamento 7.503, dopo il punto 1) inserire il seguente:*

«1-bis) dopo le parole: "all'estensione" inserire le seguenti: "e alla morfologia";».

#### **7.503/4**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.503, dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«1-bis) dopo la parola: "contatto", sopprimere la parola: "unico"».

#### **7.503/5**

Bruno

*All'emendamento 7.503, sostituire il n. 2) con le seguenti:*

«2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole "ufficio territoriale dello Stato" con le seguenti: "Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato"».

### **7.503/6**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 7.503, sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) sopprimere le parole comprese tra: "trasformazione della Prefettura" e "competenze esercitate"».

### **7.503**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «riduzione del numero,» *inserire le seguenti:* "tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,»;

2) *dopo le parole:* «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» *inserire le seguenti:* «e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2».

### **7.500/1**

Sollo, Saggese

*All'emendamento 7.500, aggiungere infine le seguenti parole:* «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».

### **7.500**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «pareri delle Commissioni competenti», *inserire le seguenti:* «per materia e per i profili finanziari».

## **Art. 8.**

### **8.500**

Pagliari, *relatore*

*Sopprimere l'articolo.*

### **G/1577/8/1**

Pagliari, *relatore*

Il Senato,  
in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,  
recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione,  
premesso che:  
l'articolo 8 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Definizioni di pubblica  
amministrazione»;  
considerato che:  
l'evoluzione e l'articolazione del sistema pubblico in senso lato ha determinato 1) il  
proliferare di soggettività dall'incerta natura giuridica, 2) l'aumento di fattispecie ibride soprattutto  
per la contraddizione, almeno apparente, tra personalità giuridica privata ed esercizio di funzioni  
oggettivamente di rilievo pubblico, 3) l'uso promiscuo e atecnico di espressioni categoriali, il quale  
ha determinato incertezze interpretative;  
è, pertanto, "nelle cose" la necessità di superare questa situazione, chiarendo e  
sistemizzando il quadro e il significato delle definizioni categoriali usate dal legislatore sia per  
superare le incertezze interpretative ed applicative della legislazione vigente, sia per dare certezze  
interpretative e applicative alla futura legislazione;  
il sopprimendo articolo 8 del disegno di legge di riorganizzazione delle pubbliche  
amministrazioni risponde a questa esigenza, con una puntuale definizione tipologica;  
il medesimo articolo 8, però, quale disposizione unica, non consente di risolvere il problema  
della salvaguardia delle discipline differenziate per soggetti giuridici compresi in una categoria di  
amministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma aventi sotto tutti gli altri profili natura  
giuridica privata. In altri termini si è evidenziata l'esigenza di disciplinare la portata precettiva delle  
definizioni in modo tale da evitare che, per la mera inclusione in una delle categorie di  
amministrazioni pubbliche, si possa verificare l'assoggettamento a leggi o a singole disposizioni  
normative, che riguardino (o possano riguardare) solo quegli enti, ricompresi nella stessa *species* di  
amministrazioni pubbliche, aventi natura pubblica;  
la soppressione dell'articolo del 8 nel contesto del disegno di legge all'esame di questo  
Senato, pertanto, è dovuta alla necessità di completare e perfezionare la disciplina medesima, come  
sopra indicato;  
impegna il Governo:  
a definire una disciplina organica che risponda alle esigenze sopra descritte.

#### **8.0.100/1**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «Il decreto legislativo è adottato», aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,»;*

b) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ma consentendo la sostenibilità del sistema»;*

c) *alla lettera f), dopo le parole: «livelli occupazionali», inserire le seguenti: «con l'individuazione di strumenti specifici, previo accordo con le organizzazioni sindacali».*

#### **8.0.100/84**

Bonfrisco

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;*

a) *sopprimere la lettera a)*;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle Imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati.»;

d) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi.»;

e) *alla lettera f) sopprimere la parola: «transitoria» e dopo le parole: «dei livelli occupazionali», inserire le seguenti: «e previdenziali in essere».*

## **8.0.100/2**

Padua

*All'emendamento 8.0.100, sostituire le lettere da a) a f), con le seguenti:*

«a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni

istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorire processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

### **8.0.100/3**

Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Mattesini

*All'emendamento 8.0.100, sostituire le lettere da a) a f), con le seguenti:*

«a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenza tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici di vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

#### **8.0.100/4**

Arrigoni, Comaroli, Bisinella, Calderoli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:*

«a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti da:

a. riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b. rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte nel Registro Imprese, e sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia gestionale e di servizio, con riferimento ai costi standard e all'equilibrio economico-finanziario. Le nuove circoscrizioni dovranno essere costituite tenendo conto del grado di omogeneità del tessuto socio-economico e individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di sostegno all'innovazione e alla ricerca, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

tutela del "made in italy" e lotta alla contraffazione;

sviluppo del mercato del lavoro;

semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

valorizzazione del registro delle imprese;

supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

supporto alle politiche agricole e di filiera;

d-bis) limitazione delle partecipazioni societarie o in altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle Imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento e vigilanza e al Ministero dello sviluppo economico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa ampliando i poteri del Conservatore, con attribuzione allo stesso della competenza nell'adozione dei provvedimenti d'ufficio. Semplificare le procedure relative all'iscrizione e al deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per gli obiettivi sopra descritti la disciplina del codice civile dovrà essere modificata secondo i seguenti principi:

ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

eliminazione delle funzioni assegnate al Giudice del Registro al di fuori della fase contenziosa;

assegnazione al Tribunale delle Imprese della competenza sui ricorsi in materia di Registro delle Imprese;

accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione degli Enti camerali con particolare riferimento:

alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

al riordino della disciplina per la nomina degli organi con l'elezione diretta dei componenti il Consiglio da parte delle imprese della circoscrizione territoriale tramite apposite forme di voto elettronico, anche con delega;

alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

### **8.0.100/5**

Bisinella, Comaroli, Arrigoni, Calderoli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:*

«a) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

c) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

d) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

1. tutela del "made in italy" e lotta alla contraffazione;
2. sviluppo del mercato del lavoro;
3. semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

4. revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;
5. supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
6. trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
7. supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
8. supporto alle politiche agricole e di filiera;
9. limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

e) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi: revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie:

1. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
2. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
3. accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali».

### **8.0.100/6**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*a-bis)* previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

*2) sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

*b-bis)* agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello sviluppo economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità "open data" sulla base di *standard* definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori di mercato;»

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) *alla lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «del sistema camerale».*

## **8.0.100/7**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*a-bis)* previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

#### **8.0.100/8**

Tomaselli, Sangalli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire lo lettera a), con la seguente:*

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerale, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

#### **8.0.100/85**

Bonfrisco

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

*b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

#### **8.0.100/9**

Sangalli, Fabbri, Del Barba, Collina, Santini, Lai, Broglia, Sposetti, Guerrieri Paleotti, Verducci, Saggese, Spilabotte

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente:*

«a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;».

#### **8.0.100/10**

Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Mattesini

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese».

#### **8.0.100/11**

Bertorotta, Crimi

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) eliminazione del diritto annuale a carico delle piccole e medie imprese».

#### **8.0.100/86**

Mucchetti, Marinello

*All'emendamento 8.0.100, capoverso «8-bis» apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), dopo le parole: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. », aggiungere le seguenti: «Introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria»;*

*sostituire la lettera c) con la seguente: «c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione*

amministrativa, di tutela del mercato, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. Attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, incluse la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese, ferma restando la competenza relativa alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese»;

*sopprimere la lettera d);*

*sostituire la lettera e) con la seguente: «e) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella governance camerale»;*

*dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

*«f-bis) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio. La gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;*

*f-ter) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;*

*f-quater) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».*

#### **8.0.100/12**

Mucchetti

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio per ciascuna camera di commercio e adozione del criterio dei costi standard per l'individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali».*

#### **8.0.100/13**

Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Zin, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, individuando il fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali sulla base del criterio dei costi standard».*

### **8.0.100/14**

Lai

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni assegnate agli enti del sistema camerale, individuando il fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali sulla base del criterio dei costi standard».*

### **8.0.100/15**

Vaccari

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e prevedendo che la riduzione del diritto annuale sia al massimo del 30 per cento nell'anno 2015, del 35 per cento nell'anno 2016 e del 50 per cento nell'anno 2017».*

### **8.0.100/16**

Bruno

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione;»;*

*b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) riduzione dei compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di informazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del »Made in Italy«, di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, di smettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza;»;*

*c) sopprimere la lettera d);*

*d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;*

*e) alla lettera f), dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;*

*f) dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «g) revisione della disciplina di formazione degli organi camerali e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati, semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore*

nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi. Applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

#### **8.0.100/17**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

*All'emendamento 8.0.100 del relatore, al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

*b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».*

#### **8.0.100/18**

Vaccari

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali sulla base dei seguenti criteri:*

1) riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale indicativa di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, tenendo comunque conto dalla qualità e gestione efficiente dei servizi che ogni singola Camera di commercio ha saputo costruire sul territorio da valutare anche mediante l'impiego di indicatori quantitativi espressi in costi *standard*;

2) salvaguardia la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

3) adozione di apposita normativa fiscale al fine di evitare il depauperamento dei patrimoni degli enti a seguito dei processi di accorpamento.

#### **8.0.100/19**

Bocchino

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 75 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 50.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali».

**8.0.100/20**

Bisinella, Comaroli, Arrigoni, Calderoli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;».

**8.0.100/87**

Bellot, Bisinella

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «ad esclusione delle Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56, che sono mantenute, anche in deroga alla soglia dimensionale minima,».*

**8.0.100/21**

Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Mattesini

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «dalle attuali 105 a non più di 60» e le parole: «sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese».*

**8.0.100/22**

Bisinella, Comaroli, Arrigoni, Calderoli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «minima di 80.000» con le seguenti: «minima di 50.000» e conseguentemente sostituire le parole: «a non più di 60» con le seguenti: «a non più di 75».*

**8.0.100/88**

Lo Moro, Ricchiuti, Saggese

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «registro delle imprese», inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle Camere di commercio che, anche con la riduzione del diritto annuale di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, conservano condizioni di equilibrio finanziario ed economico-patrimoniale,».*

**8.0.100/23**

Laniece, Fravezzi, Zeller

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «salvaguardando», inserire la seguente: «comunque».*

**8.0.100/24**

Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Laniece, Panizza, Battista, Zin, Fausto Guilherme Longo

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in ogni regione», inserire le seguenti: «e provincia autonoma».*

**8.0.100/89**

Piccoli, Mazzoni

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «geo-economiche» con le seguenti: «geografiche, morfologiche ed economiche».*

**8.0.100/25**

Lai

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «possono essere istituite» con le seguenti: «sono istituite».*

**8.0.100/26**

Sangalli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

**8.0.100/27**

Battista, Zeller, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni Regionali», aggiungere le seguenti: «, ferme restando per la circoscrizione territoriale di Trieste, la sede e le competenze della relativa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di garantire, coadiuvare e promuovere l'esercizio delle attività industriali e commerciali in regime di Porto Franco Internazionale conferito al Porto di Trieste secondo quanto disposto dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».*

**8.0.100/28**

Puppato

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni Regionali», aggiungere le seguenti: «della loro sostenibilità finanziaria, del loro rapporto con le Regioni e del loro possibile accorpamento in Unioni interregionali ove in una regione non ci siano più di due Camere di Commercio».*

### **8.0.100/90**

Orrù

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unioni regionali» aggiungere le seguenti: «e della natura pubblicistica di queste e delle aziende speciali».*

### **8.0.100/29**

Del Barba

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eventualmente mantenute le Camere di Commercio nei territori interamente montani di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, anche in deroga alla soglia dimensionale minima».*

### **8.0.100/30**

Ruta

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali soppresse alle Camere di Commercio,».*

### **8.0.100/31**

Bisinella, Comaroli, Arrigoni, Calderoli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:*

- 1) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;*
- 2) sviluppo del mercato del lavoro;*
- 3) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni «di tutoraggio e assistenza tecnica;*
- 4) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese;*
- 5) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;*
- 6) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;*
- 7) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;*
- 8) supporto alle politiche agricole e di filiera;*
- 9) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi.*

### **8.0.100/32**

Galimberti, D'Ambrosio Lettieri

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del made in Italy sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

### **8.0.100/33**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

*All'emendamento 8.0.100 del relatore, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del "made in Italy" e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

### **8.0.100/34**

Bisinella

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «semplificazione amministrativa,» inserire le seguenti: «di gestione telematica dello sportello unico per le attività produttive,».*

### **8.0.100/35**

Vaccari

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di tutela del mercato» inserire le seguenti: «di monitoraggio, di studio e ricerca economica, legate all'internazionalizzazione, di sostegno al credito».*

### **8.0.100/36**

Bisinella

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), sostituire le parole: «limitando e» con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» e le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza» con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza»;*

*b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».*

### **8.0.100/37**

Sangalli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «limitando e» con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali e internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, nonché di accesso al credito,» e le parole «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza» con le seguenti: «escludendo lo svolgimento di attività in regime di concorrenza».*

### **8.0.100/38**

Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Zin, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando e», con le seguenti: «di valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, di tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati nazionali ed internazionali, di gestione di forme di giustizia alternativa, di affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese e dell'occupazione, nonché di accesso al credito e di gestione telematica dello sportello unico delle attività produttive e del fascicolo unico d'impresa,».*

### **8.0.100/39**

Bertorotta, Crimi

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,» con le seguenti: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali».*

#### **8.0.100/40**

Lanzillotta, Maran

*Al comma lettera c), dopo le parole: «limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali» inserire le seguenti: «sulla base di criteri specifici e vincolanti dettati dal Ministero dello Sviluppo Economico».*

#### **8.0.100/41**

Bertorotta, Crimi

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».*

#### **8.0.100/42**

Vaccari

*All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza».*

#### **8.0.100/43**

Bertorotta, Crimi

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «secondo criteri di efficienza da soggetti privati», con le seguenti: «sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».*

#### **8.0.100/44**

Vaccari

*All'emendamento 8.0.100, capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) definizione delle funzioni che il sistema camerale garantisce al più ampio livello territoriale per il tramite delle proprie Unioni regionali, con particolare riguardo al raccordo con le Regioni, al monitoraggio dello sviluppo economico locale, alla gestione di attività in forma associata, nonché dei requisiti dimensionali e di sostenibilità finanziaria in presenza dei quali sono mantenute o ricostituite le Unioni regionali; queste svolgono anche attività di coordinamento tra i sistemi camerali di più regioni e sono costituite come associazioni o società consorti tra le Camere di commercio di una o più regioni, per lo svolgimento delle attività sopra indicate; alle Unioni regionali possono associarsi o consorzarsi anche le Regioni».*

#### **8.0.100/45**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;».

#### **8.0.100/46**

Bisinella, Comaroli, Arrigoni, Calderoli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1. revisione delle formalità, relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2. ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3. eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4. accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;».

#### **8.0.100/47**

Galimberti, D'Ambrosio Lettieri

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

**8.0.100/48**

Sangalli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) valorizzazione delle competenze relative alla tenuta e gestione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informatico nazionale, e attribuzione del ruolo di coordinamento al Ministero dello sviluppo economico per assicurarne l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo».

**8.0.100/49**

Sangalli, Fabbri, Del Barba, Collina, Santini, Lai, Broglia, Sposetti, Guerrieri Paleotti, Verducci, Saggese, Spilabotte

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

**8.0.100/50**

Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Zin, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola: «riordino», con la seguente: «conferma»;*

b) *dopo la parola: «garantendo», inserire le seguenti: «il completo autofinanziamento della gestione attraverso i diritti di segreteria,».*

**8.0.100/51**

Lai

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), dopo la parola: «garantendo» aggiungere le seguenti «il completo autofinanziamento della funzione attraverso i diritti di segreteria».*

**8.0.100/52**

Laniece, Fravezzi, Zeller

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «la continuità operativa del sistema informativo nazionale e».*

**8.0.100/53**

Sangalli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: «e attribuzione alle camere di commercio delle funzioni inerenti alla gestione telematica dello Sportello unico delle attività produttive e del fascicolo di impresa e, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative, delle funzioni di tutela, promozione e*

supporto delle piccole e medie imprese ai sensi del COM(2008) 394 def. e sue revisioni nonché ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180;».

#### **8.0.100/54**

Mucchetti

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis* definizione da parte di Unioncamere di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*».

#### **8.0.100/55**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«*e*) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

#### **8.0.100/56**

Bisinella, Comaroli, Arrigoni, Calderoli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«*e*) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

1. alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

2. al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

3. alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;».

#### **8.0.100/57**

Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Zin, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«*e*) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei relativi organi, collegandoli al livello di responsabilità amministrativa connessa, nonché all'effettiva partecipazione all'esercizio delle

funzioni all'interno delle istituzioni, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;».

#### **8.0.100/58**

Lai

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo la parola: «numero» inserire la seguente: «complessivo».*

#### **8.0.100/93**

Pagliari, relatore

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle giunte» inserire le seguenti: «e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e limite ai mandati».*

#### **8.0.100/59**

Ruta

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali,» aggiungere le seguenti: «con trasferimento dalle funzioni e del personale delle Unioni Regionali soppresse alle Camere di Commercio,».*

#### **8.0.100/91**

Orrù

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «i cui dipendenti transitano nell'organico delle camere di commercio di appartenenza».*

#### **8.0.100/60**

Vaccari

*All'emendamento 8.0.100, al capoverso «Art. 8-bis» al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti».*

#### **8.0.100/61**

Lai

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «revisori dei conti» inserire le seguenti: «e da quelli con responsabilità gestionale».*

**8.0.100/62**

Vaccari

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «analoga ridefinizione di ruolo, funzioni e governance di Unioncamere».*

**8.0.100/92**

Orrù

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «, divieto di chiusura e messa in liquidazione delle unioni regionali e delle aziende speciali e mantenimento dei livelli occupazionali».*

**8.0.100/63**

Bertorotta, Crimi

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**8.0.100/64**

Laniece, Fravezzi, Zeller

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

*«f) disciplina che, mediante l'introduzione di meccanismi compensativi, assicuri la sostenibilità finanziaria con riguardo alle funzioni attribuite e al mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».*

**8.0.100/65**

Sangalli

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «transitoria».*

**8.0.100/66**

Lanzillotta, Maran

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «attività economica all'estero» inserire le seguenti: «da svolgere avvalendosi delle strutture e delle sedi all'estero facenti già capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero dello Sviluppo Economico».*

**8.0.100/67**

Mucchetti

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «occupazionali e» con le seguenti: «occupazionali attraverso la previsione di specifiche forme di tutela in conformità all'ordinamento vigente».*

**8.0.100/68**

Parente

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «nel sistema camerale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».*

**8.0.100/69**

Lai

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «del sistema camera le».*

**8.0.100/70**

Orrù, Tomaselli

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali».*

**8.0.100/71**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mussini

*All'emendamento 8.0.100 del relatore, al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «del sistema camerale».*

**8.0.100/72**

Padua

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, lettera f), dopo le parole: « dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «e previdenziali».*

**8.0.100/73**

Mucchetti

*All'emendamento 8.0.100, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

«*f-bis*) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle Camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto pro quota dalle Camere conferenti per il finanziamento di nuove grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio; la gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di commercio;

*f-ter*) conferimento delle partecipazioni non necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali in un Fondo costituito e gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti e sottoscritto pro quota dalle Camere di commercio conferenti. Il Ministero dello sviluppo economico-vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle Camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle Camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non 'strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;».

#### **8.0.100/74**

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Zin, Fausto Guilherme Longo

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*f-bis*) apposita clausola di salvaguardia che, con riguardo alle finalità di cui al presente articolo, assicuri il mantenimento, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle sedi relative alle circoscrizioni territoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il rispetto delle competenze in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, anche a tutela delle disposizioni in materia di bilinguismo».

#### **8.0.100/75**

Battista, Zeller, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

*All'emendamento, 8.0.100 al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*f-bis*) apposita clausola di salvaguardia che, con riguardo alle finalità di cui al presente articolo, assicuri il mantenimento, per la Regione Friuli Venezia Giulia, della sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, al fine di garantire, coadiuvare e promuovere l'esercizio delle attività industriali e commerciali in regime di Porto Franco Internazionale conferito al Porto di Trieste secondo quanto disposto dall'Allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 1947 e compatibilmente con quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

#### **8.0.100/76**

Campanella

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

**8.0.100/77**

Lai

*All'emendamento 8.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) altre disposizioni correttive ed integrative di quelle adottate con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, con conseguente aggiornamento e coordinamento della disciplina vigente in materia;».

**8.0.100/78**

Bertorotta, Crimi

*All'emendamento 8.0.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«*1-bis*. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, nonché le disposizioni contenute nelle rispettive leggi regionali in relazione al funzionamento e alla gestione degli enti camerali siti nei territori di riferimento».

**8.0.100/79**

Sangalli

*All'emendamento 8.0.100 al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «sentita l'Unioncamere».*

**8.0.100/80**

Bisinella

*All'emendamento 8.0.100, al comma 2, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative,».*

**8.0.100/81**

Laniece, Fravezzi, Zeller

*All'emendamento 8.0.100 al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere».*

**8.0.100/82**

Del Barba

*All'emendamento 8.0.100, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis*. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio; industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente

e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio: In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni».

### **8.0.100/83**

Del Barba

*All'emendamento 8.0.100 dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

### **8.0.100**

Pagliari, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni

pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempra poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

## **Art. 9.**

**9.500**

Pagliari, *relatore*

*Sopprimere l'articolo.*

## **Art. 10.**

### **10.502/1**

Torrise

*All'emendamento 10.502, al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con i seguenti:*

«1) dopo le parole: "economici nazionali" inserire le seguenti: ",delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, delle scuole statali di ogni ordine e grado";

1-bis) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;"».

### **10.502/2**

Bruno

*All'emendamento 10.502, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "indipendenti"», inserire le seguenti: «, nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna».*

### **10.502/3**

Bruno

*All'emendamento 10.502, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, delle scuole statali di ogni ordine e grado.»;

b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

### **10.502/4**

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Amati, Fasiolo, Elena Ferrara

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

*Conseguentemente, al comma 1):*

a) alla lettera a), dopo le parole: «unificati e coordinati» inserire le seguenti: «e distinti per specifiche professionalità e specializzazioni» e dopo la parola: «reclutamento» inserire le seguenti: «, fatti salvi requisiti e procedure per i ruoli specifici»;

b) alla lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli per la dirigenza scolastica, con definizione dello stato giuridico»;

c) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «numeri 1), 2) e 3)» inserire le seguenti: «e biennale per la dirigenza scolastica e le dirigenze dei ruoli specifici di cui alla lettera a)»*fl*;"

d) alla lettera c), numero 3), dopo le parole: «di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera» inserire il seguente periodo: «con l'obbligo di avvalersi, per la dirigenza scolastica, della direzione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con competenze in materia di definizione di tutti gli aspetti professionali inerenti il reclutamento, la formazione iniziale, la formazione in servizio e la valutazione»;

e) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dalle competenze dei dirigenti scolastici delle funzioni inerenti la sicurezza degli edifici»;

f) alla lettera m), dopo le parole: «ove necessario» inserire le parole: «con esclusione dei dirigenti scolastici» e sostituire le parole: «ruolo unico» con le seguenti: «nei ruoli unificati, coordinati e specifici».

#### **10.502/5**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) dopo le parole: "istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

#### **10.502/6**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) sopprimere le parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali;"».

#### **10.502/7**

Bruno

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) sostituire le parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;" con le seguenti: "inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

#### **10.502/8**

Bruni

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali"».

#### **10.502/9**

Bruno

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) sopprimere le seguenti parole: "esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;"».

### **10.502/10**

Perrone

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo le parole: "i cui componenti" inserire le seguenti: ", di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali,"».

### **10.502/11**

Perrone

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo le parole: "eliminazione della distinzione" aggiungere la seguente: "giuridica"».

### **10.502/12**

Bruno

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

«2-bis) dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del ruolo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;"»;

2-ter) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti moli della dirigenza scolastica;"».

### **10.502/13**

Torrisi

*All'emendamento 10.502, dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

«2-bis) dopo le parole: "carriere speciali;" inserire le seguenti: "definizione, nell'ambito del ruolo, di una sezione dedicata alla dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;"»;

2-ter) sopprimere le parole: "esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza scolastica;"».

### **10.502**

Pagliari, relatore

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «economici nazionali» inserire le seguenti: «, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca»;

2) sostituire le parole da: «o di mancata conferma» fino a: «e della mancata conferma» con le seguenti: «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca».

**10.503/1**

Laniece, Fravezzi, Zeller, Panizza, Palermo, Berger, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin

*All'emendamento 10.503, sostituire le parole da: «numero 2)», fino a: «sanitaria,» con le seguenti: «sopprimere il numero 2)».*

**10.503/2**

D'Ambrosio Lettieri, Tarquinio, Zizza, Iurlaro, Liuzzi, Bruni

*All'emendamento 10.503, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

«a) sostituire le parole: "amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e delle Agenzie regionali della prevenzione ambientale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"».

**10.503/3**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 10.503, alla lettera a) sostituire le parole: «le seguenti: "», professionale e tecnica"» con le seguenti: «la seguente: "e professionale"».*

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**10.503/4**

Bruno

*All'emendamento 10.503, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sostituire le parole: "della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: "della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Parto per la salute 2014"».

**10.503/5**

Bianco, De Biasi, Dirindin, Maturani, Padua

*All'emendamento 10.503, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a questa far corrispondere una distinta area negoziale ai fini della stipula dei relativi accordi nazionali di lavoro, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».*

### **10.503**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «, professionale e tecnica»;*

b) *sostituire le parole: «e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «, veterinaria e sanitaria».*

### **10.504/1**

Laniece, Fravezzi, Zeller, Panizza, Palermo, Berger, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin

*All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino a: «267;» con le seguenti: «sopprimere il numero 3)».*

### **10.504/2**

Perrone

*All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:*

*«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:*

''3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del

relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione

della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico".».

### **10.504/3**

Fazzone, Amoruso

*All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «numero 3)» fino alla fine con le seguenti:*

«sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

”3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del mole di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorse e corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della

dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle

amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all’albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempra la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico’»;

#### **10.504/4**

Bisinella, Candiani

*All’emendamento 10.504, dopo le parole: «numero 3)», sostituire le parole da: «aggiungere» fino alla fine del periodo con le seguenti dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali».*

#### **10.504/5**

Saggese, Bruno, Bruni, Chiavaroli, Collina, Corsini, De Petris, Pagano, Ricchiuti, Russo, Torrisi, Martini

*All’emendamento 10.504, sostituire le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;» con le seguenti parole: «revisione della figura del direttore generale di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare in tutti gli enti locali la funzione di direzione apicale dell’ente, con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, prevedendo e disciplinando il corrispondente profilo professionale nel ruolo unico per il conferimento di tale incarico ai dirigenti iscritti al ruolo nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, gli specifici requisiti professionali per il conferimento a soggetti non iscritti al ruolo, secondo criteri commisurati alle dimensioni e complessità degli enti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole ne sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l’accesso all’albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 nel profilo professionale di direttore generale e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario;».

#### **10.504/6**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 10.504, sostituire le parole da: «mantenimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».*

#### **10.504/7**

Saggese, Bruno, Bruni, Chiavaroli, Collina, Corsini, De Petris, Pagano, Ricchiuti, Russo, Torrisi, Martini

*All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il seguente:*

*''4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel molo dei dirigenti locali di cui al n. 3 in apposito profilo dei dirigenti apicali e soppressione del relativo albo; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri moli della dirigenza; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; per gli enti locali obbligo di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dai dirigenti iscritti al molo in possesso del relativo profilo; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale anche ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti; nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata''».*

#### **10.504/8**

Ruta

*All'emendamento 10.504, aggiungere infine il seguente periodo: «, così come modificato dall'articolo 2, commi da 183 a 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».*

### **10.504/9**

Crimi, Puglia

*All'emendamento 10.504, dopo le parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «così come modificato dall'art. 2, commi 183-186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1-quater, lett. d), della legge 26 marzo 2010 n. 42».*

### **10.504/10**

Torrisi

*All'emendamento 10.504, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «, così come modificato dall'articolo 2 commi 183-186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d) della legge 26 marzo 2010, n. 42».*

### **10.504/11**

Bernini

*All'emendamento 10.504, aggiungere in fine le seguenti parole: «, come modificato dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1-quater, lettera d), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».*

### **10.504/12**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di superamento dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, approvati con decreto del Ministero dell'Interno a cadenza triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali non possono procedere a nuove assunzioni e provvedono ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria verso altre amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 24 giugno n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Non è richiesto l'assenso dell'ente di appartenenza, che dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta della amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini di preavviso ed a condizione che la amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore alla amministrazione di appartenenza».*

### **10.504/13**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prima dell'ultimo capoverso dopo le parole: "della legge 7 aprile 2014, n. 56." viene inserito il seguente nuovo capoverso: "Ai comuni è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite del 30% delle risorse disponibili per l'anno in corso, per i profili professionali non presenti tra il personale soprannumerario delle Province destinatario dei*

processi di mobilità”. Resta fermo l’ultimo capoverso: ”Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”».

#### **10.504/14**

Bisinella, Candiani

*All’emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di applicazione delle procedure di gestione delle eccedenze di personale ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 267, e per consentire un progressivo rientro rispetto al personale in soprannumero è consentito il distacco presso le società ed aziende partecipate».*

#### **10.504/15**

Bisinella, Candiani

*All’emendamento 10.504, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di dichiarazione di dissesto finanziario sono applicabili al pubblico impiego, incluso il personale con qualifica dirigenziale, le disposizioni in materia di licenziamenti previste dal decreto legislativo approvato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».*

#### **10.504**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».*

#### **10.505/1**

Laniece, Fravezzi, Zeller, Panizza, Palermo, Berger, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin

*All’emendamento 10.505, sostituire le parole: «sostituire il numero 3)» fino alla fine con le seguenti: «sopprimere il numero 3)».*

#### **10.505/2**

Bruno

*All’emendamento 10.505, all’alinea, dopo le parole: «lettera c)» inserire le seguenti: «ai numeri 1) e 2), dopo la parola: ”indipendenti” inserire le seguenti: ”, assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna”».*

#### **10.505/3**

Marinello, Torrisi

*All’emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».*

**10.505/4**

Ceroni

*All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».*

**10.505/5**

Bruni, Bruno

*All'emendamento 10.505, dopo le parole: «natura giuridica» inserire le seguenti: «, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico dell'impiego pubblico approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,».*

**10.505/6**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 10.505, sostituire le parole da: «possibilità di avvalersi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».*

**10.505/7**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 10.505, capoverso 3) dopo le parole: «migliori istituzioni» inserire la seguente: «pubbliche».*

**10.505/8**

Ceroni, Perrone

*All'emendamento 10.505, aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale;».*

**10.505/9**

Lo Moro

*All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:*

*''3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico-operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi*

temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativo contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico»».

### **10.505/10**

Santini

*All'emendamento 10.505, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere il seguente numero:*

*»3-bis) per le agenzie fiscali, in relazione allo specifico ambito di autonomia attribuito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsione di un percorso di carriera professionale nel quadro di un riassetto complessivo dei ruoli di direzione tecnico operativa tale da limitare le posizioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente a quelle di maggiore rilevanza e di più elevata responsabilità, affidando gli altri compiti di natura direttiva, con l'attribuzione di incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a funzionari delle agenzie medesime collocati nell'area apicale d'inquadramento; definizione, in coerenza con il percorso di sviluppo professionale sopra descritto, di modalità di accesso alla dirigenza incentrate sulla valutazione delle esperienze lavorative, della preparazione tecnica, delle competenze organizzative e delle caratteristiche attitudinali del personale menzionato; previsione di commissioni di valutazione per l'accesso alla dirigenza presiedute da magistrati ordinari, amministrativi o contabili e composte da dirigenti di vertice delle agenzie e da soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con specifica qualificazione e comprovata esperienza nella materia dell'organizzazione e del lavoro pubblico»».*

### **10.505**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:*

*«3). con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b); possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e uniformi;».*

**10.506/1**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 10.506, sostituire le parole: «fino alla fine della lettera» con le seguenti: «fino a: ''ove richiesto''».*

**10.506/2**

Ceroni, Perrone

*All'emendamento 10.506, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''», previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative, delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali''».*

**10.506/3**

Bisinella, Candiani

*Aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''», previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali''».*

**10.506**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola» fino a: «istituzioni universitarie» e da: «per almeno due» fino alla fine della lettera.*

**10.507/1**

Laniece, Fravezzi, Zeller, Panizza, Palermo, Berger, Battista, Fausto Guilherme Longo, Zin

*All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «lettera e)» fino alla fine con le seguenti: «sopprimere le lettere e) e m)».*

**10.507/2**

Tarquinio, D'Ambrosio Lettieri, Zizza, Iurlaro, Liuzzi, Bruni

*All'emendamento 10.507, sostituire le parole da: «sostituire le parole» fino alla fine, con le seguenti: «sostituire le parole da: ''possibilità di conferire'' fino alla fine della lettera, con le seguenti: 'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti. a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri*

generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;''».

### **10.507/3**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 10.507, sopprimere la seguente parola: «generali».*

### **10.507/4**

Ceroni, Perrone

*All'emendamento 10.507, aggiungere in fine le seguenti parole e sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».*

### **10.507**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» fino a: «medesime Commissioni» con le seguenti: «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b)».*

### **10.508/1**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 10.508, dopo le parole: «con riferimento alla valutazione dei risultati:» inserire le seguenti: «introduzione di criteri contrattuali tali da attribuire».*

### **10.508/2**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 10.508, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla*

struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a stenderei di qualità oggettivi; autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe».

#### **10.508**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;».

#### **10.509/1**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da: «e ridefinizione» fino alla fine.*

#### **10.509/2**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 10.509, sostituire le parole da «e ridefinizione» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».*

#### **10.509/3**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 10.509, sopprimere le parole da «, con particolare» fino alla fine.*

#### **10.509/4**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 10.509, sopprimere la parola: «esclusiva».*

#### **10.509/5**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 10.509, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo».*

### **10.509**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «o disciplinare dei dirigenti» con le seguenti: «amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».*

### **10.510/1**

Lanzillotta, Ichino, Maran

*All'emendamento 10.510, sopprimere le seguenti parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».*

### **10.510/2**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di posizione fissa» inserire le seguenti: «e di limiti assoluti della stessa».*

### **10.510/3**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 10.510, alla lettera l) dopo le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;» inserire le seguenti: «sulla base degli esiti della contrattazione integrativa.».*

### **10.510/4**

Perrone

*All'emendamento 10.510, dopo le parole: «retribuzione di risultato» inserire le seguenti: «, comunque non inferiore al 15 per cento del totale,».*

### **10.510/5**

Lanzillotta, Ichino, Maran

*All'emendamento 10.510, dopo le parole: «di posizione e di risultato» inserire le seguenti: «prevedendo per quest'ultima un limite non inferiore al 30 per cento».*

### **10.510/6**

Lanzillotta, Ichino, Maran

*All'emendamento 10.510, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti pnhe mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva;».*

### **10.510**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» a: «posizione fissa nel trattamento economico fondamentale» con le seguenti: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;».*

### **10.500/1**

Bianco, De Biasi, Dirindin, Maturani, Padua

*All'emendamento 10.500, sopprimere le parole: «in aumento».*

### **10.500**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale».*

### **10.501**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

## **Art. 11.**

### **11.500**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 4, lettera b), prima della parola: «prioritariamente» inserire le seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa.».*

## Art. 12.

### 12.501/1

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 12.501, sostituire la parola: «societarie», con le seguenti: «azionarie e societarie».*

### 12.501

Pagliari, relatore

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «azionarie» con la seguente: «societarie».*

### 12.500/1

Sollo, Saggese

*All'emendamento 12.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Commissione parlamentare per la semplificazione».*

### 12.500

Pagliari, relatore

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».*

## Art. 13.

### 13.500/1

Bruno

*All'emendamento 12.500, alla lettera a), premettere la seguente:*

*«0a) all'alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».*

### 13.500/2

Maran, Ichino, Lanzillotta

*All'emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:*

*«0a) sostituire la lettera a), con la seguente:*

”a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno, almeno nel limite del 50 per cento dei posti messi a concorso”».

### **13.500/3**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All’emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) alla lettera a), dopo le parole: ”nei concorsi pubblici” inserire le seguenti: ”, ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell’esito di prove concorsuali,”».

### **13.500/4**

Ichino, Maran, Lanzillotta

*All’emendamento 13.500, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

”a-bis) introduzione dell’espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l’effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l’espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell’obbligo di cui sopra;”».

### **13.500/5**

Bisinella, Candiani

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire la lettera d), con la seguente:

”d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell’attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa”».

### **13.500/6**

Ceroni, Perrone

*All’emendamento 13.500, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire la lettera d), con la seguente:*

”d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione

integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa'».

### **13.500/7**

Ichino, Maran, Lanzillotta

*All'emendamento 13.500, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) alla lettera b), sostituire le parole: ”; riduzione dei termini di validità delle graduatorie” con le seguenti: ”, in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie”».

### **13.500/8**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 13.500, apportare le seguenti modifiche:*

1) alla lettera b), capoverso e-bis) dopo le parole: «relativa competenza» inserire le seguenti «e delle conseguenti risorse economiche»;

2) alla lettera c), capoverso g-bis) dopo le parole: «e delle relative procedure;» inserire le seguenti: «riaffermazione delle regole contrattuali in materia di. pubblico impiego» e sopprimere la parola: «indipendente»;

3) alla lettera c), sostituire il capoverso g-quinquies) con il seguente: «g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi, tra amministrazioni territoriali e amministrazioni centrali e tra le stesse amministrazioni centrali, dei quali definire tempistiche efficienti».

### **13.500/9**

Bianco, De Biasi, Dirindin, Maturani, Padua

*All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si avvale, prioritariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».*

### **13.500/10**

Scavone, Giovanni Mauro, Compagnone

*All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«e connesso mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Provincia Sociale di avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la affettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente del servizio per la malattia».

### **13.500/11**

Floris, D'Ambrosio Lettieri, Rizzotti, Scilipoti Isgrò, Zuffada

*All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«mantenimento delle liste ad esaurimento previste dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 formate dai medici di cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sul personale assente dal servizio per malattia;».

### **13.500/12**

Bianco, De Biasi, Dirindin, Maturani, Padua

*All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«provvedendo, altresì, alla definizione della tipologia del rapporto contrattuale, dell'incompatibilità con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia, dei requisiti e dei criteri per la definizione di graduatorie provinciali per il reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo, previa completa assegnazione delle funzioni, di quelli inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

### **13.500/13**

Maran

*All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo:*

«Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Istituto medesimo si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 125».

### **13.500/14**

Lepri, Fasiolo, Favero, Ichino, Lai, Pezzopane, Puppato, Scalia, Vattuone

*All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le seguenti;*

''f-bis) adozione in via preferenziale, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, di contratti a tempo parziale, con costo orario retributivo e contributivo non inferiore rispetto al tempo pieno e salvo comprovata necessità, per la caratteristica della mansione o del processo organizzativo, di utilizzo del contratto a tempo pieno;

f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;

f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;''».

### **13.500/15**

Lepri, Fasiolo, Favero, Ichino, Lai, Pezzopane, Puppato, Scalia, Vattuone

*All'emendamento 13.500, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

*”a-bis) previsione di sistemi incentivanti dal punto di vista retributivo, contributivo e organizzativo, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale, con possibilità di tornare al tempo pieno non prima di cinque anni dalla modifica di orario e compatibilmente con le disponibilità economiche, la mansione ricoperta e la necessità organizzativa;*

*f-ter) previsione della possibilità di utilizzare i risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione della lettera;*

*f-bis) per la mobilità del personale, in particolare delle Province, e in subordine per nuove assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale;”».*

### **13.500/16**

Laniece, Caleo, Marinello, Di Biagio, Compagnone, Zeller, Fravezzi, Panizza, Zin, Arrigoni, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Moronese

*All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:*

*«g-bis.1. Sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».*

### **13.500/17**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 13.500, sopprimere la lettera g-quater).*

### **13.500/18**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine.*

### **13.500/19**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine, con le seguenti: «ai fini del potenziamento della trasparenza e dei controlli».*

**13.500/20**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 13.500, lettera g-quater), sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «escludendo comunque».*

**13.500/21**

Giovanni Mauro

*All'emendamento 13.500, al comma g-quinquies), dopo le parole: «temporali definiti.», aggiungere le seguenti: «Sono iscritti nel ruolo unico dei dirigenti della Pubblica amministrazione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio per almeno otto anni negli organismi istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 3 comma 2 del DPCM 25/11/2008».*

**13.500/22**

Zeller, Palermo, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Zin

*All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«g-quinquies.1) riconoscimento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei limiti stabiliti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, del potere di emanare norme in materia di lavoro del proprio personale, compresi gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego».*

**13.500/23**

Bisinella, Candiani

*Alla lettera c), dopo la lettera g-quinquies), aggiungere la seguente:*

*«g-quinquies.1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».*

**13.500/24**

Sacconi, Quagliariello

*All'emendamento 13.500, al comma 1, lettera c), dopo la lettera g-quinquies) aggiungere la seguente:*

*«g-quinquies.1) applicazione di tutte le disposizioni contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali; previsione che eventuali esclusioni debbano essere esplicitamente richiamate».*

**13.500/25**

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Fausto Guilherme Longo

*All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«g-quinquies.1) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria dell'orario di lavoro e della retribuzione, a parità di contribuzione previdenziale, del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale, anche mediante l'utilizzo del contratto di apprendistato».

**13.500/26**

Ichino, Maran, Lanzillotta

*All'emendamento 13.500, lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«g-quinquies.1) per le materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione adotta un regolamento inerente alle materie oggetto del mancato accordo, che rimane in vigore fino alla sottoscrizione dello stesso».

**13.500/27**

Ceroni, Perrone

*All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«g-quinquies.1) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali».

**13.500/28**

Sacconi, Quagliariello

*All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «E dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Le Amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle elencate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

**13.500/29**

Granaiola, Pignedoli

*All'emendamento 13.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «E dopo il comma 1 aggiungere la seguente: "1-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.'»».

### **13.500**

Pagliari, *relatore*

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole: «n. 165,» inserire le seguenti: «di funzioni di supporto tecnico nell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma,»;*

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente: “e-bis) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;»;*

c) *dopo la lettera g) inserire le seguenti: «g-bis) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;*

*g-ter) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;*

*g-quater) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;*

*g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».*

### **Art. 14.**

### **14.500/16**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere a lettera a)*;

b) *alla lettera f), sopprimere le seguenti parole: «anche»;*

c) *alla lettera l), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dalla normativa comunitaria»;*

d) *alla lettera l) numero 3) sopprimere la parola: «anche».*

#### **14.500/1**

Collina

*All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di riferimento» inserire le seguenti: «, nonché alla quotazione in borsa».*

#### **14.500/2**

De Petris, Petraglia, Stefano, Gambaro, Pepe

*All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa».*

#### **14.500/3**

Endrizzi, Puglia

*All'emendamento 14.500, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica.».*

#### **14.500/4**

Bruno

*All'emendamento 14.500, al capoverso «Art. 14», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*«a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;*

*a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazione indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazione dei piccoli comuni;*

*a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati*

economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di business intelligence e dei fabbisogni e costi standard; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

c) sostituire la lettera i) *con la seguente*:

«i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

#### **14.500/5**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 14.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di partecipazioni ed investimenti a mero scopo speculativo».*

#### **14.500/6**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) soppressione delle società che abbiano conseguito nell'esercizio 2014 un fatturato inferiore a 100.000 euro».

#### **14.500/7**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 14.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) dismissione, per Regioni ed enti locali, delle partecipazioni di secondo e terzo livello»;

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari»;

c) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) attuazione dell'articolo 151 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari».

#### **14.500/8**

Ichino, Maran, Lanzillotta

*All'emendamento 14.500, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) qualora l'attuazione della presente disposizione determini la necessità di licenziamento, individuale o collettivo, per soppressione del posto o per chiusura dell'azienda, di dipendenti delle

società partecipate, ciascuno di questi ha diritto all'attivazione, oltre che del trattamento ASpl, anche degli accordi di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all'articolo unico, comma 4, lettera p) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e di cui all'articolo 17 del decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Alla stipulazione dell'accordo di ricollocazione parteciperà la società ex-datrice di lavoro, obbligandosi a un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità ASpl per la durata di tanti mesi quanti sono gli anni di anzianità di servizio in azienda o frazioni di anno superiori a sei mesi, comunque non superiore alla durata del trattamento medesimo e condizionato all'adempimento da parte dell'ex-dipendente degli obblighi contrattuali inerenti al percorso di ricollocazione».

#### **14.500/9**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 14.500, apportare le seguenti modifiche:*

- «1) alla lettera e) aggiungere, in fine, le parole: "a partire dai contratti di filiera";
- 2) alla lettera f) sostituire la parola: "norme" con le seguenti: "criteri e regole mediante contrattazione integrativa";
- 3) alla lettera l), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: "e comunque sempre autorizzate dall'ente locale di riferimento"».

#### **14.500/10**

Bertorotta, Crimi, Puglia

*All'emendamento 14.500, sopprimere la lettera g).*

#### **14.500/11**

Perrone

*All'emendamento 14.500, capoverso: «Art. 14», al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

#### **14.500/12**

De Petris, Petraglia, Stefano, Gambaro, Pepe

*All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «con eventuale commissariamento».*

#### **14.500/13**

De Petris, Petraglia, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 1) premettere il seguente:*

«01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del *referendum* tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

#### **14.500/14**

Endrizzi, Puglia

*All'emendamento 14.500, lettera l), n. 2), dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, ».*

#### **14.500/15**

De Petris, Petraglia, Stefano, Gambaro, Pepe

*All'emendamento 14.500, al comma 1, lettera l) al numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis). Per le società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in *house*, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011».*

#### **14.500**

Pagliari, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 14.**

*(Riordino della disciplina*

*delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità

delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;

g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.».

## **Art. 15.**

### **15.500/1**

De Petris, Petraglia, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Bignami

*All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «,nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale,».*

### **15.500/2**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami

*All'emendamento 15.500, al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».*

### **15.500/3**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 15.500, apportare le seguenti modifiche:*

«a) al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

''0a) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro 112015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;

0a-bis) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in house, in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;''

b) alla lettera a), dopo le parole: «quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane», inserire le seguenti: «da esercitare secondo principi e criteri dettati dalla normativa comunitaria e dalla legge statale»;

c) dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) stabilire in linea generale il divieto di proroga delle concessioni, salvo nei casi in cui queste siano finalizzate a processi di fusione e aggregazione all'esito dei quali sia prevista la perdita del controllo pubblico».

### **15.500/4**

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 15.500, alla lettera a) dopo la parola: «sviluppo» inserire le seguenti: «la sostenibilità ambientale» e alla lettera c) aggiungere in fine le parole: «e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito al punto a)».*

### **15.500/5**

De Petris, Petraglia, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Bignami, Mussini

*All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis). Introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato; nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

**15.500/6**

Bertorotta, Crimi, Puglia

*All'emendamento 15.500 sopprimere la lettera b).*

**15.500/7**

Ceroni

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**15.500/8**

De Petris, Petraglia, Stefano, Gambaro, Pepe

*All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».*

**15.500/9**

Bertorotta, Crimi, Puglia

*All'emendamento 15.500 lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del servizio idrico».*

**15.500/10**

Bertorotta, Crimi, Puglia

*All'emendamento 15.500, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».*

**15.500/11**

Crimi, Endrizzi, Morra, Puglia

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione pubblica».*

**15.500/12**

Ceroni

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», comma 1, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:*

«a) sopprimere le parole da: ”della disciplina generale” fino a ”compresa la definizione”.

b) dopo le parole: ”o esclusivi,” aggiungere le seguenti: ”per l’organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”».

#### **15.500/13**

De Petris, Petraglia, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Bignami

*All’emendamento 15.500, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica, in particolare con riferimento ai servizi integrati, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».*

#### **15.500/14**

Piccoli, Mazzoni

*All’emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) definizione dei criteri per l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell’organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

#### **15.500/15**

Piccoli, Mazzoni

*All’emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all’individualizzazione del gestore del servizio;».

#### **15.500/16**

Ceroni

*All’emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere la lettera d).*

#### **15.500/17**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All’emendamento 15.500, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «subordinando l’eventuale proroga delle concessioni in essere alla perdita del controllo pubblico».*

**15.500/18**

Bertorotta, Crimi, Puglia

*All'emendamento 15.500, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».*

**15.500/19**

De Petris, Petraglia, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Bignami

*All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, validi su tutto il territorio nazionale, che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».*

**15.500/20**

Piccoli, Mazzoni

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali».*

**15.500/21**

Ceroni

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, la lettera f), è soppressa.*

**15.500/22**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».*

**15.500/23**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 15.500, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».*

**15.500/24**

Bertorotta, Crimi, Puglia

*All'emendamento 15.500, sopprimere la lettera h).*

**15.500/25**

Bertorotta, Crimi, Puglia

*All'emendamento 15.500, sostituire la lettera h), con la seguente:*

«h) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;».

**15.500/26**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 15.500, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo in ogni caso forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».*

**15.500/27**

Bertorotta, Crimi, Puglia

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;».

**15.500/28**

De Petris, Petraglia, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras, Bignami

*All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi».*

**15.500/29**

Ceroni

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) previsione di adeguati strumenti per la corretta applicazione delle norme in materia di tutela non giurisdizionale degli utenti di servizi nonché di consultazione e partecipazione dirette».

**15.500/30**

Ceroni

*All'emendamento 15.500, capoverso «Art. 15», al comma 1, sopprimere le lettere m) e n).*

**15.500/31**

De Petris, Petraglia, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras

*All'emendamento 15.500, al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

**15.500/32**

De Petris, Petraglia, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:*

«n-bis) Individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

**15.500/33**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-bis) esclusione della possibilità di lucro sui servizi pubblici;».

**15.500/34**

Endrizzi, Crimi, Morra, Puglia

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi all'amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

**15.500/35**

Bisinella, Candiani

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

**15.500/36**

Bruno

*All'emendamento 15.500, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) armonizzare con la disciplina generale, anche mediante abrogazione, le disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali e relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro».

### **15.500/37**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 15.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**”Art. 15-bis**  
(Norma transitoria)

1. In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti.

2. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori”».

### **15.500/38**

Lanzillotta, Maran, Ichino

*All'emendamento 15.500, aggiungere infine le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**”Art. 15-bis**  
(Norma transitoria)

In attesa dell'emanazione ed attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 14 e 15 del presente disegno di legge delega, il Governo verifica e assicura l'effettiva applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n.190, effettuando se necessario ispezioni ed attivando i poteri sostitutivi ad esso attribuiti”».

### **15.500**

Pagliari, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 15.**  
*(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di

accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o cariche;

h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».

## **Art. 16.**

### **16.500**

Pagliari, *relatore*

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:* «2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».